

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA
DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 kW

AREE NON IDONEE PER IMPIANTI MICROEOLICI

(Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7)

Scala 1:150.000

LEGENDA

Allegato C lett. a)

Centri Storici (PUT L.R.27/2000 - Tav.23) Capoluoghi di Comune

Cap. Comune: sup. 25-100 ha

Cap. Comune: sup. 10-25 ha

Cap. Comune: sup. 0-10 ha

Architettura militare (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)

Architettura religiosa (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.23)

Ville (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.24)

Siti archeologici (art.29 PUT L.R.27/2000 - Tav.25)

Allegato C lett. b)

Singolarità geologiche (art.16 PUT L.R.27/2000 - Tav.11)

Allegato C lett. c)

Aeroporti civili

DEFINIZIONE

IMPIANTI MICROEOLICI: si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri.

Elaborazione grafica e dati con sistema GIS a cura del SERVIZIO Informativo/informativo: geografico, ambientale e territoriale - SEZIONE Sistema cartografico regionale

LUGLIO 2011

